

# **ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

## **RICORSO**

**Con contestuale istanza di accesso ex art. 116, II^ comma, c.p.a.**

Per la prof.ssa **Gallo Maria**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 02.11.1965 (C.F.: GLL MRA 65S42 H926G ) e residente in Cerignola alla Piazza Duomo n. 19 rappresentata e difesa dall' Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone C.F. GNNGLG75L07A662D PEC g.giannuzzicardone@pec.libero.it, e dall'Avvocato Salvatore Basso c.f. BSSSVT71S06A662S PEC [avvocato.basso@legalmail.it](mailto:avvocato.basso@legalmail.it), come da mandato a margine del presente atto, che indicano nel numero il fax 0805792921 ove inviare le comunicazioni ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Laura Mantegazza 24 presso il signor Marco Gardin

## **Contro**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t. e, solo ove occorra, nei confronti di Oliva Fabrizio, controinteressato

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. E ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.**

del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, reso noto con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1134 del 24.07.2018 all'atto della

pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi, di mancata ammissione della ricorrente alla prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, dell'appena citato Bando del 23.11.2017, del punteggio di soli 58,4 punti attribuito alla ricorrente all'esito della prova preselettiva e del relativo giudizio di non ammissione nonché dei verbali delle relative operazioni della Commissione e di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova scritta o alla ripetizione della prova preselettiva.

### **CENNI IN FATTO**

La professoressa Gallo ha partecipato il di 23.07.2018 presso l'I.T.E.T. "G. Salvemini" di Molfetta alla prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici.

All'esito della detta prova, però, la stessa è risultata non ammessa alla prova scritta, avendo conseguito il punteggio di 58,4 e non comparando nel relativo elenco degli

ammessi di cui al Decreto n. 1134 del 24.07.2018 (tra i quali invece compare l'eventuale controinteressato Oliva Fabrizio nato il 30.07.1977).

E', peraltro, accaduto che il dì 23.07.2018 durante lo svolgimento della detta prova vi sono state diverse e ripetute anomalie al computer della propria postazione, anomalie che hanno reso più volte necessario l'intervento del tecnico e, comunque, hanno inficiato il corretto e regolare svolgimento della relativa prova, così come formalmente e prontamente comunicato al Presidente della relativa Commissione. In primo luogo, già nell'inserimento del codice alfanumerico, che identificava la candidata, la ricorrente poteva notare che inserendo i numeri e le lettere il computer ripeteva sempre il primo numero digitato e la stessa cosa accadeva anche per la prima lettera digitata.

Ripetendo tale operazione la candidata riusciva poi ad inserire correttamente tale codice.

A fronte delle legittime rimozioni della prof. Gallo, è stato però riferito alla medesima che non poteva avere una postazione diversa da quella assegnatale dalla presidente della commissione.

Durante lo svolgimento della prova, per almeno 10 volte, rilevava che nel selezionare la risposta prescelta il relativo comando non era recepito dal sistema, sistema che non visualizzava l'opzione di salvataggio, come invece doveva, ma rimandava tale operazione ad un momento successivo, attraverso una finestra che si apriva sul monitor e che testualmente recitava: *“non hai risposto alla domanda vuoi accantonarla o riprenderla in un momento successivo?”*.

Ciò accadeva sin all'inizio della prova e, precisamente, a partire già dalla terza domanda, inficiando così tutta la prova.

Per risolvere tale ripetuto disagio (verificatosi per almeno 10 volte ) si doveva ogni volta ricorrere all'ausilio del tecnico, il quale cercava di aiutare la candidata, ma non sempre ci riusciva e la predetta anomalia del sistema il più delle volte si ripresentava.

E' del tutto naturale che ciò ha determinato ovviamente ansia e nervosismo in un soggetto, peraltro invalido civile e affetto da ipertensione arteriosa, come da allegata documentazione precedente alla prova, con un ovvio notevole dispendio di tempo per la candidata ricorrente, facendole perdere la concentrazione e la lucidità necessaria per poter svolgere una prova concorsuale che era a tempo.

La prova concorsuale, infatti, prevedeva 100 domande a cui rispondere in 100 minuti (quindi un minuto a domanda) ed i candidati dovevano leggere attentamente la domanda insieme alle quattro risposte che erano a volte molto lunghe e complesse ( alcune si differenziavano solo per una "e" o una "o" ).

La candidata, visto il problema tecnico che ripetutamente si presentava, ha cercato in tutti i modi e con fatica di portare a termine la sua prova, non riuscendo però a rivedere con la necessaria calma e concentrazione tutte le domande, a causa del tempo perso a causa del disagio tecnico.

Si precisa sin d'ora come non si possa in alcun modo ipotizzare che tale problema tecnico possa essere attribuito ad un uso non corretto del computer o del mouse

da parte della candidata, **in quanto la prof. Gallo è in possesso di certificazione “Eipass 7 moduli “ ( Patente europea).**

Tutto ciò premesso la ricorrente in data 01.08.2018 faceva richiesta di accesso ai documenti ex lege 241/1990 ai fini dell’ottenimento dei documenti contenenti la verbalizzazione delle operazioni tutte della relativa competente Commissione inerenti lo svolgimento il dì 23.07.2018 delle prove preselettive di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 alla quale ha partecipato la Prof.ssa Gallo nonché della scheda o, comunque, dei documenti contenenti la correzione e l’esito della relativa prova preselettiva.

Tale istanza, protocollata il 01.08.2018, non è mai stata evasa nonostante fosse stata sottolineata l’urgenza e nonostante il sollecito inoltrato in data 31.08.2018; la ricorrente ha solo potuto estrarre, come gli altri concorrenti, per via telematica la propria prova ma non ha ottenuto i verbali richiesti né alcun tipo di riscontro dall’Amministrazione.

Ad ogni buon conto in allegato al presente atto si deposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ricorrente circa i fatti appena menzionati.

La palese illegittimità delle determinazioni assunte costringe pertanto la ricorrente a rivolgersi a Codesto On.le Tar per i seguenti:

## **MOTIVI DI DIRITTO**

### **1. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE**

**CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Dalla narrativa che precede emerge evidente la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in primis del principio di imparzialità nello svolgimento delle relative procedure selettive di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001 ma, ancor più in generale, la violazione dell'obbligo, invece pacificamente richiesto dalla giurisprudenza in materia di c.d. pubblico impiego privatizzato, di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di correttezza e buona fede, rispettando in particolare il principio di obiettività e trasparenza e la "*par condicio*" fra tutti gli aspiranti.

Trattasi, come è noto, di norme e principi derivanti direttamente dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di accesso al pubblico impiego e di trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione ed i medesimi principi sono sanciti dalla L. 241/1990, articolo 1, comma I<sup>a</sup>, in materia di procedimento amministrativo.

Tali norme e detti principi sono stati palesemente disattesi nel caso di specie.

E' del tutto evidente, infatti, che la ricorrente ha svolto la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova.

Alla ricorrente, peraltro, non sono state assicurate condizioni di pari trattamento rispetto agli altri candidati.

L'odierna ricorrente, infatti, non ha superato la prova solo a causa di errori davvero veniali, errori evidentemente cagionati dal calo di concentrazione in ragione delle circostanze inique cui è stata sottoposta, anche in relazione al proprio stato di salute.

In osservanza del principio della “par condicio” tra i candidati, la Commissione avrebbe quanto meno dovuto, a fronte delle dette segnalazioni di anomalie appena descritte, concedere un ulteriore spazio temporale oltre i 100 minuti previsti per completare lo scritto, all'evidente fine di non danneggiare coloro i quali, come la ricorrente, avevano subito il citato malfunzionamento del computer della propria postazione.

Su tali circostanze non è possibile argomentare ulteriormente a causa dell'incomprensibile ed illegittimo silenzio dell'Amministrazione rispetto alla domanda di accesso ai documenti ex lege 241/1990 e per tale motivo si propone contestuale istanza ex art. 116 c.p.a., riservandosi di meglio dedurre a riguardo.

Una tale incresciosa situazione non può evidentemente non essere sanzionata da Codesto Ill.mo Giudicante, con conseguente necessità di ripetere le prove stesse

in condizioni ambientali consone e con una garanzia reale e sostanziale della *par condicio* e della imparzialità tra i concorrenti.

Lo stesso silenzio della controparte rispetto alla istanza di accesso, ove tali circostanze erano state evidenziate ed era stata altresì segnalata l'urgenza per evidente necessità di una pronuncia cautelare in relazione alla natura del giudizio, **costituisce comunque, ex art. 64 comma II<sup>^</sup>, c.p.a., implicita conferma della veridicità di quanto rappresentato in ricorso** e, pertanto, deve essere ritenuta quale fatto accertato.

Il comportamento dell'Amministrazione è, pertanto, palesemente illegittimo, con conseguente illegittimità sotto tale profilo degli atti impugnati.

**2. ILLEGITTIMITA' DEL BANDO E DEGLI ATTI APPLICATIVI PER: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994. – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ.**

Si deduce altresì la illegittimità dello stesso Bando di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, ed in particolare dell'art. 6, comma VI<sup>^</sup>, nonchè dei relativi atti applicativi lì dove hanno previsto una



penalizzazione ( - 0,3) per le sole risposte negative mentre hanno stabilito di non attribuire alcun punteggio in caso di mancata risposta.

Tale criterio, non previsto dalla normativa primaria (Dpr 487/1994, D.Lgs. 165/2001 ecc.), si rivela all'evidenza arbitrario, inadeguato e irragionevole e, dunque, sostanzialmente "inadatto" allo scopo, determinando una manifestamente ingiusta disparità di valutazione a danno di quei candidati che hanno comunque risposto, sia pure erroneamente, rispetto a chi non ha fornito risposta alcuna.

Nel caso della ricorrente tale criterio ha determinato un "saldo negativo" di 9,6 (32 risposte negative) mentre ove non si fosse assegnato alcun punteggio alle risposte errate, come logico, la ricorrente avrebbe ottenuto punti 68.

E' evidente come il combinato disposto di tale profilo di illegittimità in uno con quanto denunciato con il primo motivo di ricorso inficiano irrimediabilmente ed illegittimamente la prova della ricorrente ed i conseguenti ed impugnati giudizi di non ammissione.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A., II^ COMMA, C.P.A.

Il silenzio rifiuto ed il diniego implicito opposto dall'Amministrazione alla richiesta della ricorrente del dì 01.08.2018, richiesta peraltro sollecitata in data 31.08.2018, appare davvero inspiegabile e, comunque, certamente illegittimo ai sensi degli art. 22 e ss. L 241/1990 e art. 97 costituzione, atteso che la legittimazione della ricorrente è lapalissiana, quale partecipante alla procedura,

così come è del tutto evidente il legittimo interesse della stessa ad avere contezza di quanto verbalizzato circa l'anomalo svolgimento della propria prova.

La giurisprudenza più recente (Tar Puglia Bari, III<sup>a</sup> sez., Ordinanza Collegiale n° 224/2018) ha, inoltre, confermato come possa ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo (domanda impugnatoria e domanda *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm.), trattandosi di due domande “connesse” ai sensi dell'art. 32, comma 1 cod. proc. amm., essendo l'accesso alla documentazione *de qua* strumentale rispetto al ricorso.

Si chiede, pertanto, in accoglimento della presente istanza *ex art.* 116 c.p.a., che sia ordinata all'Amministrazione intimata l'ostensione della produzione documentale richiesta dalla ricorrente con istanza del 01.08.2018 e, precisamente, la verbalizzazione delle operazioni tutte della relativa competente Commissione inerenti lo svolgimento il dì 23.07.2018 delle prove preselettive di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 alla quale ha partecipato la Prof.ssa Gallo.

**RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A..**

E' evidente il danno grave ed irreparabile a carico della ricorrente la quale, a causa degli atti impugnati, vedrebbe preclusa la possibilità di partecipare alle ulteriori fasi della procedura selettiva in oggetto.

Si chiede pertanto, anche alla luce dell'evidente *fumus* che assiste il ricorso, la sospensione degli atti impugnati con conseguente ammissione con riserva della

ricorrente alle ulteriori fasi della procedura o la ripetizione della prova stessa e, comunque, l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ad evitare alla ricorrente il denunciato irreparabile danno.

RICHIESTA ALL'ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DI MISURE  
CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Si chiede che l'Ill.mo Presidente del TAR adito Voglia con decreto presidenziale *inaudita altera parte* immediatamente sospendere gli effetti degli atti impugnati ed ammettere con riserva la ricorrente a sostenere le prove del corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali in oggetto, così come del resto conformemente disposto con altri provvedimenti di Codesto On.le Tar inerenti la medesima procedura (cfr. per tutti Decreto Cautelare 5058/2018), anche alla luce della immotivata mancata ostensione degli atti da parte dell'Amministrazione, il tutto nelle more della vicina prefissanda udienza cautelare, nella quale comunque si chiederà di confermare o comunque concedere la chiesta misura cautelare.

Appare pertanto necessario, sussistendone le ragioni di estrema gravità ed urgenza, concedere le misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a..

\*\*\*\*\*

Pertanto

## SI CHIEDE

l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla ammissione alle ulteriori prove del concorso in esame, previa, ove occorra, ripetizione della procedura preselettiva, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni che ne deriveranno al ricorrente, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.

Ai fini del contributo unico atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato, è soggetto al C.U. di € 325,00 vertendo in materia di pubblico impiego.

Bari-Roma, data della notifica

Avv. Salvatore Basso     Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone